

STATUTO SOCIALE

MODIFICATO E APPROVATO IN DATA 29/03/2021

ARTICOLO 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita in Colle di Val d'Elsa, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche l'Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: "MOSAICO APS", da ora in avanti denominata "Associazione" e con durata a tempo indeterminato.

L'eventuale trasferimento della sede sociale dell'Associazione nell'ambito del Comune di Colle di Val d'Elsa potrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci e non costituirà oggetto di modifica al presente Statuto Sociale. Presso la Sede Legale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

ARTICOLO 2

(Scopi e finalità)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'Associazione si prefigge lo scopo di promuovere e favorire la cultura giovanile in tutte le sue forme ed espressioni, con particolare riferimento alla socialità, all'aggregazione ed alla libera espressione della persona, cercando di promuovere lo sviluppo sociale e culturale della società. Più in dettaglio, le finalità dell'associazione sono:

- Promuovere la diffusione della cultura giovanile in tutte le sue manifestazioni (musica, arte, multimedialità...) attraverso la produzione di eventi culturali.
- Gestire, promuovere e curare la direzione artistica di strutture culturali e ricreative.
- Promuovere la ricerca e la produzione artistica con particolare attenzione verso le nuove tecnologie, la musica e la contaminazione tra diversi linguaggi artistici;
- Collaborare attivamente con le Istituzioni locali e le strutture sociali, culturali e ricreative che perseguano gli stessi scopi dell'Associazione, nonché aderendo a progetti, network e strutture da essi promossi.
- Progettare percorsi formativi per la crescita dei giovani artisti e per la promozione delle nuove figure professionali legate al mondo della cultura, dello spettacolo e del campo sociale.
- Realizzare progetti didattici nonché corsi pratici e di divulgazione nel campo musicale ed artistico.
- Promuovere la cultura dell'incontro e del confronto tra culture, generazioni, generi e popoli diversi.

- Promuovere il recupero della nostra memoria storica, con particolare riferimento ai valori democratici e costituzionali affinché il ricordo della lotta per la democrazia sia sempre vivo nelle nuove generazioni.
- Promuovere l'incontro con le altre Istituzioni presenti sul territorio con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, nonché agli operatori socio-ricreativi, culturali e attivi nel campo delle politiche giovanili.
- Prevenire il disagio giovanile anche attraverso la partecipazione attiva delle nuove generazioni alla costruzione del dibattito sociale.
- Promuovere la tutela ambientale e la gestione del patrimonio ambientale e paesaggistico.

In linea generale rientra tra gli scopi dell'associazione la promozione della cultura e dell'arte attraverso attività specifiche e di formazione predisponendo servizi di assistenza e consulenza culturale per i propri soci, per enti e di quanti ne facessero richiesta.

Inoltre, l'associazione può realizzare ogni attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell'attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di

cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 3

(Adesioni e partecipazioni)

L'Associazione, dietro deliberazione dell'Assemblea Ordinaria, potrà aderire a Enti di promozione ricreativa e culturale.

TITOLO II

- Soci -

ARTICOLO 4

(Ammissione e numero dei soci)

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutte le persone fisiche che vi si iscrivono per partecipare alle sue attività, che ne condividono le finalità istituzionali e che versano la quota sociale annuale. Possono altresì essere Soci enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, con finalità e scopi connessi alle finalità

istituzionali, purché non concorrenziali. Ogni socio è tenuto ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali, nonché favorire in ogni modo gli interessi dell'associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare una domanda al Consiglio Direttivo.

L'Ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate da chi esercita la potestà genitoriale.

ARTICOLO 5

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi, previa richiesta motivata al Consiglio Direttivo ~~che ne delibera l'approvazione;~~

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ARTICOLO 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di socio si perde per:

- Dimissioni;
- Causa di morte;
- Decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale entro tre mesi dal termine dell'anno sociale;
- Espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per il socio che violi le norme statutarie o le deliberazioni legalmente assunte dagli organi statutari, o per il socio che arrechi danno, in qualsiasi modo all'Associazione. La delibera di espulsione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO III

- Organi Sociali -

ARTICOLO 7

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

ARTICOLO 8

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, da affiggere nella bacheca sociale oppure da inviare a tutti i soci almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, che deve contenere: l'Ordine del giorno, il luogo e la data dell'adunanza di prima e seconda convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, oppure ogni qual volta sia richiesto per iscritto da almeno due terzi dei soci regolarmente iscritti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'ordine del giorno dell'Assemblea è fissato dal Consiglio Direttivo. I soci possono farsi iscrivere la trattazione di altri argomenti, purché la richiesta sia presentata per iscritto da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto e non oltre il quinto giorno da quello in cui ha avuto inizio la pubblicazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in mancanza, dal Socio più anziano o da un Socio dalla stessa nominato. L'Assemblea nomina un segretario, e, ove occorra, uno o più scrutatori. Le deliberazioni dovranno constare di un processo verbale da annotare sull'apposito Libro delle Adunanze e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le Assemblee possono deliberare validamente in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti; in caso di parità la proposta messa in votazione si intende respinta. Le votazioni per le cariche sociali hanno luogo a scrutinio palese. Le votazioni su altri argomenti posti all'ordine del giorno, si faranno per alzata di mano.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ARTICOLO 9

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative, tra cui vendere, acquistare e permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo ivi comprese quelle di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto nel limitare dei fidi concessi, e compiere qualsiasi operazione di banca compresa la apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie, cedere accettare, emettere, girare, avallare, scontare e quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolati in genere;
- Concorrere a gare di appalto per servizi inerenti all'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- Accettare donazioni, lasciti, elargizioni e contributi da Enti pubblici e privati;
- Assumere e licenziare il personale dell'Associazione fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- Compilare regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Autorizzare il presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra cinque e tredici, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili per quattro mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Esso è convocato dal Presidente ogni qualvolta vi siano materie su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni sono palesi. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta:

- Il Presidente;
- Il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza, dimissioni od impedimento;
- Il Segretario, che coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente nelle loro funzioni, redigendo i verbali delle riunioni, curando la corretta compilazione dei libri sociali e dei libri contabili nonché predisponendo i bilanci annuali che il consiglio a maggioranza potrà approvare.

Le cariche sociali non danno diritto di regola ad alcuna remunerazione, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e salvo diverse decisioni dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi, quali consulenti, per lo svolgimento di particolari attività, di persone, enti o altri soggetti che possano facilitare l'associazione nel perseguimento dei fini sociali.

ARTICOLO 10

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere dalle pubbliche Amministrazioni o dai privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza, di dimissioni od impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente.

TITOLO IV

- Patrimonio e bilancio -

ARTICOLO 11

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nel dettaglio il Patrimonio Sociale è costituito da:

- Fondo sociale formato dalle quote di ammissione versate dagli associati;
- Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- Offerte volontarie degli associati
- Contributi di Enti pubblici e privati;
- Contributi previsti da leggi in materia di spettacolo e cultura;
- Qualunque liberalità che pervenisse all'Associazione per attuare gli scopi sociali;
- Eventuali proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 2 del presente statuto;
- Eventuali eccedenze attive di gestione.

ARTICOLO 12

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 13

(Risorse economiche)

Per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà richiedere ai propri aderenti, fatto salvo sempre il consenso individuale di questi, un concorso finanziario, anche al di fuori del versamento della quota annuale. Qualsiasi somma, anche se rilasciata all'Associazione, sotto forma di finanziamento e/o anticipazione, sarà comunque a titolo complementare gratuito, non fruttifera, né avente diritto alla corresponsione di alcun interesse, giusto quanto previsto dall'art. 1282, comma 1 del Codice civile.

L'associazione può trarre inoltre risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 14

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

TITOLO V

- Disposizioni generali -

ARTICOLO 15

(Associati e volontari)

Ciascun associato si impegna ad osservare le norme di cui al presente atto, le disposizioni regolamentari e amministrative che, in conformità ai fini statutari, saranno emanate dai competenti organi sociali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ARTICOLO 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

ARTICOLO 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'Associazione, determinandone i poteri e stabilendo gli indirizzi e le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio, che comunque non potrà mai essere ripartito fra gli associati.

ARTICOLO 19

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Presidente

Loc. Molinuzzo, 3
53034 COLLE DI VAL D'ELSA (SI)
Tel. 0577 909181
P. IVA 01147570525

INVIO ESTREMI REGISTRAZIONE MODIFICHE STATUTO MOSAICO APS D. LGS. N. 117/2017 - ALLA FINE DELL'EMERGENZA SANITARIA DOVRETE PORTARE IN UFFICIO TUTTI GLI ORIGINALI [ENTRATE|AGEDP-SI|REGISTRO UFFICIALE|19122|26-04-2021|][175510892|169465570]

Da dp.Siena@pce.agenziaentrate.it <dp.Siena@pce.agenziaentrate.it>

A associazionemosaico@mypec.eu <associazionemosaico@mypec.eu>

Data lunedì 26 aprile 2021 - 15:16

Invio di documento protocollato

Oggetto: INVIO ESTREMI REGISTRAZIONE MODIFICHE STATUTO MOSAICO APS D. LGS. N. 117/2017 - ALLA FINE DELL'EMERGENZA SANITARIA DOVRETE PORTARE IN UFFICIO TUTTI GLI ORIGINALI

Allegati: 2

"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".

AGEDP-SI_19122_2021_1979.pdf

InfoProtocollo.txt

Segnatura.xml

<AOO>AGEDP-SI</AOO><NUMERO_PROTOCOLLO>19122</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>26/04/2021
</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 19122 e data 26/04/2021

3	287	26/04/2021	0,00	TZ321L000287000NE
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>

0,00

0,00

ESENTE	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1
--------	---------------	--------------

TZ3